

DECRETO DEL COMMISSARIO
Nell'esercizio delle funzioni del Comitato Esecutivo di Comunità

N. 16 del 11.02.2021

OGGETTO: Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'articolo 232 del D.Lgs. 267/2000.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **undici** del mese di **febbraio** alle **ore 9.00** nella sede della Comunità di Cavalese, il sig. **Giovanni Zanon**, nella sua qualità di **Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme**, nominato con delibera Giunta Provinciale n. 1616 del 16.10.2020, con l'assistenza del Vicesegretario Reggente della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITA'

Richiamati:

- l'art. 5 della L.P. 6-8-2020 n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022", ai sensi del quale, in vista di un intervento legislativo di riforma generale dei capi V e V bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Giunta provinciale nomina un commissario per ogni comunità, da individuare nella figura del Presidente della Comunità uscente, per un periodo di sei mesi dalla nomina, prorogabile di ulteriori tre mesi, che assume le funzioni di presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità, con i poteri specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica;
- la deliberazione dalla Giunta provinciale n.1616 del 16/10/2020 di nomina del Presidente della Comunità Territoriale della val di Fiemme nella figura del Presidente.

Premesso e rilevato che:

- per effetto della L.P. 18 del 09.12.2015, la normativa contabile degli enti pubblici provinciali è disciplinata dalle disposizioni nazionali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs 118/2011 ed allegati, dalle norme del D.lgs.267/2000 applicabili e dalle norme della L.R. 2 del 03.05.2018;

- come noto, i comuni e gli enti trentini applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm. con un anno di posticipo rispetto ai termini stabiliti; l'art. 49 comma 1 della L.P. 18/2015 stabilisce inoltre che il posticipo vale anche per le norme di natura contabile contenute nel D.lgs. 267/2000 e si riferisce anche ad eventuali termini già prorogati a livello nazionale;
- con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 19 dd. 31.07.2019, l'Ente si era avvalso della facoltà prevista dall'art. 232 co. 2 del D.Lgs. 267/2000, e quindi di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale per gli anni 2019 e 2020, dando atto che si dovrà comunque allegare al rendiconto 2020 (da approvare entro aprile 2021) una situazione patrimoniale al 31.12.2020, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;
- l'articolo 57, comma 2-ter, del D.L. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, ha novellato ulteriormente l'articolo 232 del TUEL ed ha previsto, per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, la possibilità di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, eliminando pertanto il termine temporale per l'esercizio di tale facoltà; resta invece confermato l'obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011.

Dato atto che la normativa sopracitata può trovare applicazione anche alla Comunità territoriale della Val di Fiemme in applicazione all'art. 18 della L.P. 3/2016, che stabilisce *“Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle comunità. Fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano esclusivamente alle comunità con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti.”*

Rilevato che la popolazione residente del Comune di Predazzo, Comune maggiormente popoloso della val di Fiemme è di 4.528 abitanti al 01.01.2020; pertanto, essendo inferiore a 5.000 abitanti, è possibile avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL.

Dato atto altresì che a tutt'oggi il regolamento citato nell'art. 18 c. 2 della L.P. 3/2006 NON è stato emanato ed è pertanto applicabile anche alla nostra Comunità la facoltà di non tenere l'adozione della contabilità economica e di non predisporre il bilancio consolidato, e citato anche il conforme parere interpretativo della Provincia Autonoma di Trento, U.M.S. Coordinamento enti locali del 12.07.2019 prot. 376364, ai nostri atti sub ns. prot. n. 4850 del 4.7.2019.

Visto che, secondo il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, nell'ottica della semplificazione, la competenza nell'adozione della facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale fa capo alla Giunta comunale, per la Comunità pertanto ricompresa nelle funzioni del Commissario.

Vista la complessità e la mole di adempimenti introdotti dalla contabilità armonizzata che già mettono in difficoltà i servizi finanziari degli enti, ed in particolare quelli di piccole dimensioni e valutato il rilevante impegno in termini di risorse umane specializzate che sarebbe necessarie per predisporre in particolare il bilancio consolidato.

Viste le dimensioni dell'ente e le funzioni che esso persegue anche attraverso le società partecipate, e dato atto che non si ritengono significative le informazioni aggiuntive fornite da tale documento contabile, che ha valenza solo conoscitiva.

Ritenuto quindi che le informazioni fornite da tale documento, con valenza solo conoscitive, non giustificano gli investimenti gestionali necessari per ottenerle.

Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale come illustrato e di non predisporre il bilancio consolidato per le motivazioni sopra

segnalate, prendendo atto che, a partire dal rendiconto 2020, sarà necessario comunque allegare una situazione patrimoniale al 31 dicembre, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011.

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "*Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige*;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- decreto del Commissario n. 1 di data 12.01.2021 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 - Art. 170 del D.lgs 267/2000";
- decreto del Commissario n. 2 di data 12.01.2021 di "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"
- decreto del Commissario n. 4 di data 13.01.2021 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m."
- del. Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

D E C R E T A

1. per le motivazioni in premessa, integralmente richiamate, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 232 del D.lgs 267/2000, e quindi di non tenere la contabilità economico-patrimoniale; tale facoltà rimane valida a tempo indeterminato, salvo ulteriori modifiche legislative che dovessero intervenire in futuro;
2. di dare atto che si dovrà comunque allegare al rendiconto 2020 (da approvare entro aprile 2021) una situazione patrimoniale al 31.12.2020, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 10 del D.lgs 118/2011;
3. di non predisporre il bilancio consolidato come previsto dal co.3 dell'art. 233-bis del D.lgs 267/2000;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di revisione dell'Ente per opportuna conoscenza e di trasmetterne altresì copia al sistema BDAP per il recepimento di tale facoltà.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL VICESEGRETARIO REGGENTE

dott.ssa Luisa Degiampietro

IL COMMISSARIO

sig. Giovanni Zanon

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **11.02.2021**

Provvedimento esecutivo dal **22.02.2021**

Cavalese, li **11.02.2021**

Il Vicesegretario Reggente
dott.ssa Luisa Degiampietro